

**Tribunale di Treviso**  
**Sezione seconda civile**

**R.G. N. 13/2017**

*Il giudice designato,*

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata il 20/3/2017 da BERLESE LUIGI,

vista la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi;

esaminata le modifiche e le integrazioni al piano e i relativi allegati;

ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Vedelago,

dato atto

che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, dott. Giovanni Orso, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste (<sup>1</sup>);

che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012 (<sup>2</sup>);

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

l'udienza del 22/6/2017 ore 10,00 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 517) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

---

<sup>1</sup> ) art. 7 comma 2 L. 3/2012. - La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;  
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;  
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;  
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

<sup>2</sup> ) art. 9 comma 2 L. 3/2012. - Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.



dispone

la comunicazione del presente decreto entro il 10/5/2017 ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (non per posta elettronica semplice), della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

la pubblicazione della proposta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

**AVVISO AI CREDITORI**

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 22/6/2017 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. Giovanni Orso, con studio in Castelfranco Veneto), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione *iuris et de iure*, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso



dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 19/4/2017

Il Giudice Designato  
*dott.ssa Petra Uliana*

